

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 giugno 2025, n. 322  
"STUDIO ORTO KINESIS S.R.L."

**Parere di compatibilità favorevole per l'installazione di n. 1 TC, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Copertino (LE) nell'arco temporale del 16° bimestre per l'ambito territoriale del DSS 53 – Nardò dell'ASL Lecce a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. e del R.R. n. 9/2022 presentata dalla Società.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile d'incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in"*

*ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione") co. 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;... (omissis)";
- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), co. 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (omissis)";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") che:

*"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura*

*...(omissis).*

*2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. ...(omissis).*

*...(omissis)".*

Il R.R. 12 agosto 2022, n. 9 ("Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006") stabilisce all'art. 3 ("Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio"):

- al comma 1 che "Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:

a. *...(omissis);*

b. *1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS."*

- al comma 2 che "Fermo restando che:

- *per effetto del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell'Allegato "Disponibilità delle ulteriori*

*dotazioni strumentali diagnostiche richieste”, il rilascio di parere favorevole di compatibilità e la conseguente autorizzazione alla installazione/realizzazione di una RMN grande macchina presuppone che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine ...(omissis)”.*

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 (“Adozione dei criteri per l’attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” stabilisce, tra l’altro, che:

*“Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*

*Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.*

*...(omissis)*

*1. Sul parametro della localizzazione territoriale.*

*Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell’arco temporale di riferimento di volta in volta concluso, determinato ai sensi del successivo paragrafo 3.*

*...(omissis)*

*Nelle ipotesi in cui il fabbisogno assistenziale di una determinata tipologia di struttura sia, a livello regolamentare, già circoscritto dal punto di vista allocativo attraverso l’individuazione dei distretti socio-sanitari o delle aree provinciali comprensive di determinati distretti socio-sanitari in cui allocare le strutture da realizzare, la Sezione regionale competente non richiede il predetto parere al Direttore Generale, sia in ipotesi di un’unica richiesta di verifica di compatibilità che in ipotesi di più richieste di verifica di compatibilità pervenute nel medesimo arco temporale, salvo che sia diversamente stabilito dagli specifici regolamenti regionali applicabili in ragione della tipologia di struttura interessata.*

*...(omissis)”.*

Con D.D. n. 103 del 21/03/2024 il Dirigente della Scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue: “Nell’arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **primo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 9/2022 (dal 16/08/2022 al 15/10/2022) sono pervenute, per l’ambito territoriale del DSS Nardò dell’ASL Lecce, le seguenti richieste di verifica di compatibilità:

- i. dal Comune di Galatone, con Pec del 29/08/2022, a seguito di istanza della società “**SANTA LUCIA S.R.L.**” per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. **1 TC** nella sede operativa ubicata in **Galatone via Aldo Moro 23**, struttura alla quale, con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 21.12.2022, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato “di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l’autorizzazione all’esercizio per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN (...)”;
- ii. dal Comune di Nardò, con Pec del 22/09/2022, a seguito di istanza della società “**CENTRO DI**

**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.”** per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. **1 RMN** grande macchina nella sede operativa ubicata in **Nardò via Incoronata 5**, struttura già in possesso di autorizzazione all’esercizio e accreditata per l’attività di diagnostica per immagini anche con utilizzo di n. **1 TC**.

- iii. dal comune di Copertino, con Pec del 27/09/2022, a seguito di istanza della società **“STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”** per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. **1 TC** e n. **1 RMN** grande macchina nella sede operativa ubicata in **Copertino via Sant’Isidoro 2**, struttura già in possesso di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

Posto quanto sopra, considerato che:

- Il R.R. n. 9/2022 stabilisce all’art. 3 (“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”) co. 1 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:
  - a. n. **1 RMN** ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;
  - b. **1 TC** ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”;
- la popolazione residente nell’ambito territoriale del **DSS Nardò** aggiornata al 1° gennaio 2023 (fonte ISTAT) è pari a 90.628 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, **il fabbisogno regolamentare vigente è pari a n. 4 (quattro) TC e n. 2 (due) RMN** grandi macchine;
- nel distretto sociosanitario in questione risultano già autorizzate:
  - - **n. 1 TC** presso la struttura di cui è titolare la società **“CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.”**;
  - - **n. 1 TC** presso il P.T.A. di Nardò;
  - - **n. 1 TC** presso l’ **Ospedale “San Giuseppe da Copertino”** di Copertino;

e pertanto ai sensi del R.R. n. 9/2022, **il fabbisogno numerico non soddisfatto nel distretto sociosanitario è pari a n. 1 (una) TC**;

- nel distretto sociosanitario in questione risulta già autorizzata **n. 1 RMN** grande macchina, presso la struttura di cui è titolare la società **“SANTA LUCIA S.R.L.”** nel comune di Galatone e pertanto ai sensi del R.R. n. 9/2022, **il fabbisogno numerico non soddisfatto nel distretto sociosanitario è pari a n. 1 (una) RMN** grande macchina;

la struttura sita nel comune di **Galatone via A. Moro 23** di cui è titolare la società **“SANTA LUCIA S.R.L.”**, è già in possesso di autorizzazione all’esercizio, rilasciata con DD n. 443 del 21.12.2022, per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 RMN) e, pertanto, tale circostanza, ai sensi dell’art. 3 co. 2 lettera a) del R.R. n. 9/2022 “ai fini del rilascio del parere favorevole costituisce criterio di priorità per l’assegnazione del fabbisogno ulteriore disponibile che si determina”;

la struttura sita nel comune di **Nardò via Incoronata 5** di cui è titolare la società **“CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.”**, è già in possesso di autorizzazione all’esercizio e accreditamento per l’attività di diagnostica per immagini anche con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TC) e, pertanto, tale circostanza, ai sensi dell’art. 3 co. 2 lettera a) del R.R. n. 9/2022 “ai fini del rilascio del parere favorevole costituisce criterio di priorità per l’assegnazione del fabbisogno ulteriore disponibile che si determina”;

ed ha determinato: “di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell’ambito territoriale

del **DSS Nardò** dell'ASL Lecce con riferimento all'arco temporale del **1° bimestre** per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine:

- **parere di compatibilità favorevole** alla richiesta trasmessa dal Comune di Nardò a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società "**CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.**", con sede operativa ubicata in **Nardò via Incoronata 5**, per l'installazione di n. **1 RMN** grande macchina, e alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatone a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società "**SANTA LUCIA S.R.L.**", con sede operativa ubicata in **Galatone via A. Moro 23**, per l'installazione di n. **1 TC**, con le seguenti precisazioni:
- - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- - il legale rappresentante delle società "**SANTA LUCIA S.R.L.**" dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione all'ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura, data presunta di inizio attività della stessa;
- - il legale rappresentante delle società "**CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.**" dovrà trasmettere e specificare, in aggiunta al punto di cui sopra, anche il tipo di magnete e l'intensità di campo magnetico statico;
- **parere di compatibilità negativo** alla richiesta trasmessa dal Comune di Copertino, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", con sede operativa ubicata in **Copertino via Sant'Isidoro 2** per l'installazione di n. **1 RMN** grande macchina e n. **1 TC**."

Per quanto sopra, considerato che:

- il R.R. n. 9/2022 attualmente in vigore, così come modificato dall'art. 125 della L.R. n. 42/2024 stabilisce all'art. 3 ("Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio") co. 1 che "Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:

c. ... (omissis);

d. **1 TC** ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.";

- nell'arco temporale dal **2° al 15° bimestre** non sono pervenute richieste di parere di compatibilità per il DSS 53- Nardò dell'ASL LE;
- nel **16° bimestre** (dal 16/02/2025 al 15/04/2025), per l'ambito territoriale del DSS 51 – Nardò dell'ASL LE risulta pervenuta n. 1 (una) richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Copertino con pec del

10/03/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 310070 del 10/06/2025, a seguito di istanza della società **“STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”**, per l’autorizzazione alla realizzazione di *“strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine”* di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’installazione di **n. 1 apparecchiatura TC** nella struttura ubicata a **Copertino alla via Sant’Isidoro 2 (LE)**, già in possesso di autorizzazione comunale all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.

- la popolazione residente nell’ambito territoriale del DSS 53 – Nardò al 1° gennaio 2025 (fonte ISTAT) è pari a 90.346 residenti per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, il **fabbisogno regolamentare** vigente di **TC** è pari **n. 4 (quattro)** apparecchiature;
  - nel distretto socio-sanitario in questione risultano autorizzate all’esercizio/accreditate per TC, conteggiate secondo il criterio regolamentare, ossia escludendo *“quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base”*, le seguenti strutture pubbliche e private:
    - - **n. 1 TC** presso la struttura **“CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.”**;
    - - **n. 1 TC** presso il **P.T.A.** di Nardò;
    - - **n. 1 TC** presso il **poliambulatorio “SANTA LUCIA S.R.L.”**
- pertanto, atteso che l’apparecchiatura **TC** presso l’**Ospedale “San Giuseppe da Copertino”** è **esclusa dal calcolo del fabbisogno regolamentare, ai sensi del R.R. n. 9/2022 vigente**, nel distretto socio-sanitario il fabbisogno numerico per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio risulta soddisfatto per le **RMN grandi macchine**, mentre non risulta soddisfatto, e residua in numero pari a **1 (una) TC**;
- la verifica di compatibilità al fabbisogno, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, di una struttura di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (art. 5 co. 1 punto 1.6.3 L.R. 9/17 smi) presuppone, ai sensi del prefato regolamento regionale, *“che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”*;

si propone di rilasciare **parere di compatibilità favorevole per l’installazione di n. 1 TC**, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Lecce (LE) nell’arco temporale del **16° bimestre** per l’ambito territoriale del **DSS 53 – Nardò** dell’ASL Lecce a seguito dell’istanza di autorizzazione all’installazione presentata dalla società **“STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”**, per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3, nella struttura ubicata a **Copertino alla via Sant’Isidoro 2 (LE)**, presso la medesima struttura con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitari;
- il legale rappresentante della società destinataria del presente provvedimento dovrà trasmettere per l’apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare **parere di compatibilità favorevole per l'installazione di n. 1 TC**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Lecce (LE) nell'arco temporale del **16° bimestre** per l'ambito territoriale del **DSS 53 – Nardò** dell'ASL Lecce a seguito dell'istanza di autorizzazione all'installazione presentata dalla società **"STUDIO ORTO KINESIS S.R.L."**, per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3, nella struttura ubicata a **Copertino alla via Sant'Isidoro 2 (LE)**, presso la medesima struttura con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società destinataria del presente provvedimento dovrà trasmettere per l'apparecchiatura TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Cavallino (*comunecopertino@pec.rupar.puglia.it*);
- al legale rappresentante della Società (*studio.ortokinesis@legalmail.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro